



NEWSLETTER N. 14 - 2023

29 dicembre 2023 Pagina 1/5

LEGGE DI BILANCIO 2024

La Legge di Bilancio 2024, (approvata dal Senato ed in attesa di approvazione definitiva da parte della Camera) prevede le seguenti novità in materia fiscale.

WELFARE AZIENDALE

Per il solo anno 2024, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dai datori di lavoro,
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro,

per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale,
- delle spese per l'affitto della prima casa,
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa,

entro il limite complessivo di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

I datori di lavoro devono informare preventivamente le rappresentanze sindacali.

PREMI DI RISULTATO

Per i premi di risultato e le somme erogate nel 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all'art. 1, c. 182, L. 208/2015 è ridotta al 5 per cento.

PLASTIC TAX

L'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) è rinviata al 1° luglio 2024.

IMPOSTA SULLE BEVANDE ANALCOLICHE

L'entrata in vigore dell'imposta sulle bevande analcoliche è rinviata al 1° luglio 2024.

DEDUCIBILITÀ DELLE SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI E IMPRESE DI ASSICURAZIONE

L'eccedenza delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione di cui all'art. 16, c. 4 e 9, d.l. 83/2015 è deducibile come segue.

La deduzione della quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi ai fini IRES ed IRAP prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

NEWSLETTER N. 14 - 2023

29 dicembre 2023 Pagina 2/5

La deduzione della quota del 3% dell'ammontare dei componenti negativi ai fini IRES ed IRAP prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso:

- al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'art. 16, c. 4 e 9, d.l. 83/2015, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
- al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'art. 16, c. 4 e 9, d.l. 83/2015 limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
- al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni delle modifiche della presente legge.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

E' consentito rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni - negoziate e non negoziate - e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Sui valori rideterminati è dovuta un'imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024.

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze ex art. 67, lett. c) e c-bis), tuir per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a), tuir, con riferimento al mese di dicembre 2023.

REGIME PEX DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che soddisfano le seguenti condizioni:

- qualificate ex art. 67, lett. c), tuir,
- aventi i requisiti di cui all'art. 87, lett. a), b), c) e d), tuir,
- effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato UE o SEE - che consente un adeguato scambio di informazioni ed ivi soggette ad un'imposta sul reddito delle società - prive di stabile organizzazione in Italia,

sono assoggettate a tassazione per il 5 per cento del loro ammontare e sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto (previa indicazione in dichiarazione).

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI BREVI

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica la cedolare secca nella misura del:

- 21% con riferimento ad una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- 26% su tutte le altre.

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici ed incassano i relativi canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano la ritenuta di imposta ed adempiono agli obblighi fiscali:

- tramite la propria stabile organizzazione in Italia (se esistente);

NEWSLETTER N. 14 - 2023

29 dicembre 2023 Pagina 3/5

- in assenza di una stabile organizzazione in Italia:
 - se residenti fuori dalla UE, tramite la stabile organizzazione in un altro Stato UE se esistente o tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia; in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili per l'effettuazione e il versamento della ritenuta;
 - se residenti nella UE, direttamente o tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia.

PLUSVALENZE IMMOBILIARI

A decorrere dal 2024, tra i redditi diversi soggetti a tassazione sono comprese le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 d.l. 34/2020, conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione.

Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo.

Nel caso in cui:

- gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione,
- si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui all'art. 121, c. 1, lett. a) e b), d.l. 34/2020,

ai fini della determinazione dei costi dell'immobile non si tiene conto delle spese relative a tali interventi.

Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, si tiene conto del 50% delle spese relative agli interventi.

Per i medesimi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione ISTAT.

E' comunque consentito optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza ex art. 1, c. 496, l. 266/2019.

CESSIONI DI BENI A SOGGETTI EXTRA-UE

Il limite di cui all'art. 38-quater d.p.r. 633/1972 delle cessioni di beni a soggetti extra-UE è ridotto ad euro 70.

ADEGUAMENTO RIMANENZE INIZIALI

Relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, le imprese OIC possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 tuir.

L'adeguamento può essere effettuato mediante:

- sia l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi,
- sia l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

- a) dell'IVA determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto;
- b) di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, IRES ed IRAP, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, IRES ed IRAP in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

NEWSLETTER N. 14 - 2023

29 dicembre 2023 Pagina 4/5

RITENUTA SU BONIFICI

A decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta da applicare all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta è elevata dall'8% all'11%.

RITENUTA SULLE PROVVIGIONI ASSICURATIVE

Dal 1° aprile 2024 le provvigioni corrisposte all'agente assicurativo e al mediatore assicurativo direttamente dalla impresa assicurativa sono soggette a ritenuta ex art. 25-bis d.p.r 600/1973.

IVIE - IVAFE

L'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) è elevata da 0,76% a 1,06%.

A decorrere dal 2024, l'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFA) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto MEF 4/5/1999.

REDDITI DIVERSI

E' abrogata la disposizione di cui all'art. 68, c. 7, lett. d), tuir che prevedeva che, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi siano determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione.

Ai redditi diversi derivanti dalla concessione in usufrutto di cui all'art. 67, c. 1, lett. h), tuir sono aggiunti i redditi derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE

A decorrere dal 1° luglio 2024, i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo:

- per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, e

- per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione,

non possono avvalersi della compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997. La limitazione viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

COMPENSAZIONI

A decorrere dal 1° luglio 2024, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, i versamenti di cui all'art. 17 d.lgs. 241/1997 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

COLLEGATO FISCALE 2024

Il Collegato fiscale alla manovra 2024 di cui al D.L. n. 145 del 18.10.2023, è stato convertito nella L. n. 191 del 15.12.2023 (pubbl. G.U. n. 293 del 18.12.2023).

In sede di conversione sono state confermate le novità introdotte dal decreto già segnalate nella nostra Newsletter di novembre.

In particolare, è stato confermato il rinvio al 16/1/2024 della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato per il 2022 ricavi o compensi non superiori a euro 170K (si veda circ. 31/2023 dell'Agenzia delle entrate).

Mentre il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento del credito d'imposta R&S è stato posticipato al 30/7/2024, con facoltà di revocare le domande di riversamento già presentate purché non siano ancora state pagate le somme dovute.

Inoltre, sempre in materia fiscale, sono state introdotte le seguenti ulteriori novità.

NEWSLETTER N. 14 - 2023

29 dicembre 2023 Pagina 5/5

PRESTITI AI DIPENDENTI

A partire dal 2023, in caso di prestiti concessi dal datore di lavoro al dipendente, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente deve essere assunto come valore il 50% della differenza:

- tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente (i) alla data di scadenza di ciascuna rata per i prestiti a tasso variabile, o (ii) alla data di concessione del prestito per quelli a tasso fisso,
- l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti.

Non rileva più quindi il tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno, e sono così superate le problematiche legate all'incremento dei tassi BCE.

ROTTAMAZIONE-QUATER

E' prevista la remissione in termini per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (Rottamazione-quater) e che non hanno rispettato le scadenze delle rate del 31 ottobre e del 30 novembre 2023. Il versamento è infatti considerato valido se effettuato entro il 18 dicembre 2023.

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

E' istituito il Codice identificativo nazionale (Cin) che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.